


Il reinvestimento delle plusvalenze

di Piero Mella



Contabilit

L'art. 54 del DPR 597/73 concede al contribuente di sospendere temporaneamente dalla imposizione le plusvalenze realizzate a condizione che siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite secondo la procedura indicata al comma 5° dello stesso articolo.

Per usufruire di tale agevolazione fiscale inevitabilmente si «inquina», sul piano civilistico, il bilancio d'esercizio.

In questo saggio sono esaminate sei procedure alternative per annotare contabilmente sia l'accantonamento sia, soprattutto, il reinvestimento delle plusvalenze realizzate, tenendo correttamente conto degli effetti fiscali.

1. Il problema.

È noto che il legislatore fiscale considera quale componente positivo del reddito d'impresa (del reddito imponibile) anche le plusvalenze.

Occorre, però, distinguere tra plusvalenze realizzate e non realizzate.

Le prime concorrono a formare il reddito imponibile d'impresa per qualunque imprenditore, sia individuale - ai sensi dell'art. 54 del DPR 29 settembre 1973 n. 597 (1) - sia societario, anche

(1) L'art. 54 del DPR 597/73 così statuisce: *(Plusvalenze patrimoniali)*. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, concorrono a formare il reddito di impresa nel periodo di imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

La plusvalenza è costituita dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta impostazione, ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Nel caso di permuta la plusvalenza è determinata con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta è un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza è costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore.

Nel caso di conferimento in società la plusvalenza è determinata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute, assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate

se assoggettato all'IRPEG, a norma del rinvio contenuto all'art. 5 del DPR 29 settembre 1973 n. 598 (2).

Le plusvalenze non realizzate, invece, concorrono a formare il reddito d'impresa delle sole società di capitali, e degli altri enti pubblici o privati soggetti passivi di IRPEG, a condizione che tali componenti di reddito siano «iscritti in bilancio».

sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito. L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso.

Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore nominale dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare d'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni.

In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e dell'art. 13.


Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovrà essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto: i soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto. All'atto del reinvestimnto della plusvalenza dovrà essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residuo ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di ammortamento annuali.

(2) L'art. 5 del DPR 598/74 così recita: *(Determinazione del reddito complessivo)*. Il reddito complessivo è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto è stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli art. 74 e 75 del predetto decreto.

Le disposizioni degli artt. 40, 44, 53, 55 e 59 del detto decreto, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della società o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.

Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.



ntabilità

Così, infatti, dispone l'art. 12 del DPR 598/73 (3).

Considereremo unicamente le plusvalenze «realizzate».

Il 5° comma dell'art. 54 citato concede al contribuente un'agevolazione di non poco conto; consente, infatti, di sospendere dall'imposizione le plusvalenze realizzate a condizione che:

a) siano accantonate in apposito fondo del passivo;

b) siano reinvestite in beni ammortizzabili di qualsiasi specie (anche diversi dai beni che hanno originato le plusvalenze) acquistati o costruiti in economia;

c) il reinvestimento sia attuato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo;

d) l'ammontare delle plusvalenze reinvestite sia trasferito al fondo di ammortamento del nuovo bene acquistato con reinvestimento delle plusvalenze e le quote d'ammortamento del nuovo bene siano calcolate sulla differenza tra il costo e l'ammontare reinvestito.

Si pone il problema di come rilevare contabilmente l'accantonamento delle plusvalenze realizzate in apposito fondo del passivo e, soprattutto, di come contabilizzare il loro reinvestimento in beni ammortizzabili.

Il problema è generale ma si presenta particolarmente rilevante nell'ambito delle società di capitali.

Supporteremo nel seguito, che le argomentazioni siano riferite alle società per azioni.

2. L'accantonamento in apposito fondo del passivo. Un esempio

Iniziamo con l'analisi delle rilevazioni necessarie per il rispetto della condizione indicata alla lettera a) del paragrafo precedente; vale a dire l'accantonamento delle plusvalenze in apposito fondo del passivo.

Due sono le procedure ammissibili:

1) l'accantonamento immediato continuativo all'atto del realizzo delle plusvalenze;

2) l'accantonamento globale a fine esercizio. Per esaminarle, e confrontarne gli effetti, consideriamo un esempio numerico.

Si supponga che l'impresa della S.p.A. ALFA venda in data 15/4/84 un macchinario di costo storico 1000, ammortizzato per 750, con un ricavo di 400 (tutti i valori siano anche fiscalmente riconosciuti).

Ai sensi del 2° comma dell'art. 54 si quantifica una plusvalenza realizzata di importo pari alla differenza tra ricavo conseguito dalla vendita ed il valore residuo da ammortizzare.

Il calcolo si sviluppa come segue:

RICAVO DELLA CESSIONE	+ 400	
COSTO DEL MACCH. ELIMINATO	+ 1000	
F.DO AMM.TO (FISCALMENTE RICON.)	- 750	
VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE	- 250	
PLUSVALENZA REALIZZATA	150	

Si supponga poi che la S.p.A. ALFA in data 15/8/84 permuti un terreno, iscritto in bilancio a 2000, contro azioni BETA, quotate in Borsa, il cui valore normale (determinato osservando l'andamento delle quotazioni ed il valore patrimoniale del titolo) sia pari a 2600.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 54 si quantifica una plusvalenza realizzata così determinata:

VALORE NORMALE AZIONI BETA RICEVUTE	+ 2600	
VALORE TERRENO CEDUTO	- 2000	
PLUSVALENZA REALIZZATA	600	

3. L'accantonamento immediato.


La procedura che si è denominata di «accantonamento immediato» consiste nell'accantonare le plusvalenze realizzate immediatamente alla data in cui si quantificano. Si accredita, cioè, il conto FONDO PLUSVALENZE DA REINVESTIRE (o altro equivalente) già durante la rilevazione dell'operazione nella quale si origina la plusvalenza.

La cessione del macchinario dell'esempio del precedente paragrafo si annoterebbe a Giornale con la scrittura:

[1]	15/4/1884		
diversi a diversi			
per la cessione del macchinario...			
annotato a pag. ... del libro dei			
beni ammortizzabili; xx/ fatt. n.ro			
... annotata a pag.			
del Reg. IVA			
FONDO AMMORTAMENTO	750		
CASSA (DEBITORI DIVERSI)	400	1150	
a MACCHINARI....	1000		
a FONDO PLUSV. DA REINV.	150		

È possibile, naturalmente, scomporre la [1] in due articoli distinti: uno per evidenziare il residuo valore da ammortizzare (DARE: FONDO AMMORTAMENTO - AVERE: MACCHINARI, per 750); l'altro per l'eliminazione (DARE: CASSA per 400 - AVERE:

(3) L'art. 12 del DPR 598/73 così statuisce: (Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali). Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonché delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli art. 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.



MACCHINARI per 250 e AVERE: FONDO PLUSVALENZE DA REINVESTIRE per 150).

La permuta del terreno contro titoli si annoterebbe con l'articolo:

[2]	15/8/84		
PORTAFOGLIO TITOLI: AZIONI (oppure: PARTEC. BETA) a diversi cessione terreno... (annotato a pag. ... del libro dei beni ammortizzabili); ricevuti titoli n.ro... come da fissato bollato...; atto a rogito notaio... a TERRENI		2000	2600
a FONDO PLUSV. DA REINV.		600	

Questa procedura ha il pregio dell'immediatezza ma risulta sconsigliabile in quanto:

a) presuppone già la decisione di accantonare, quindi di reinvestire, le plusvalenze realizzate;

b) accantona l'intera plusvalenza anche se l'art. 54, al 5° comma, ammette anche un accantonamento e un reinvestimento parziali (... *se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo...*);

c) seguendola, il sistema contabile non avrebbe più "in memoria" l'ammontare delle plusvalenze realizzate mancando, appunto, nel Mastro, il conto PLUSVALENZE REALIZZATE;

d) nel caso in cui, a fine esercizio, si decidesse per un parziale accantonamento, sarebbe necessario "redditalizzare" le plusvalenze, già accantonate, con la scrittura:

[3]	31/12/84		
FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE e PLUSV. REALIZZATE (E NON ACCANTONATE) per rettifica dell'accantonamento			

4. L'accantonamento globale

Questa procedura differisce dalla precedente in quanto il contabile, nel rilevare le operazioni nelle quali si realizzano, annota le plusvalenze realizzate in conto autonomo - accreditandole nel conto PLUSVALENZE REALIZZATE (o altro analogo) - e solo a fine esercizio - deciso l'ammontare dell'accantonamento - le storna al conto FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE.

In particolare, la [1] e la [2] si trasformano nelle seguenti:

[1 bis]	15/4/84		
diversi a diversi (vedi la 1) FONDO AMMORTAMENTO CASSA		750 400	1150
a MACCHINARI a PLUSV. REALIZZATE		1000 150	

[2 bis]	15/8/84		
PORTAFOGLIO TITOLI: AZIONI (vedi la 2) a TERRENI a PLUSV. REALIZZATE		2000 600	2800

A fine esercizio, il conto PLUSVALENZE REALIZZATE accoglie, così, la somma di tutte le plusvalenze realizzate nel periodo; nel nostro esempio risulta accreditato per 750.

Occorre, ora, procedere alla rilevazione dell'accantonamento delle plusvalenze da reinvestire; si supponga che l'amministratore reputi conveniente accantonare solamente plusvalenze per un ammontare di 550.

Due, nuovamente, sono le procedure ammissibili:

- a) lo storno diretto.
- b) lo storno indiretto.

5. Storno diretto ed indiretto al fondo

La procedura che si è denominata di *storno diretto* consiste nel girare l'ammontare delle plusvalenze da accantonare dal conto PLUSV. REALIZZATE direttamente al conto FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE, con la scrittura:

[4]	31/12/84		
PLUSV. REALIZZATE a F.DO PLUSV. DA REINV. per accantonamento al fondo			550

Con questa annotazione il conto PLUSV. REALIZZATE presenta un saldo di 200; si chiuderà, perciò, nell'AVERE del conto PROFITTI E PERDITE con la scrittura di epilogo:


[5]	31/12/84		
diversi a PROFITTI E PERDITE per epilogo PLUSV. REALIZZATE			200

Il conto FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE epilogherà, invece, nell'AVERE del conto STATO PATRIMONIALE con le note scritte di chiusura generale.

La procedura di *storno diretto*, pure essendo di semplice ed immediata attuazione, comporta l'inconveniente di non consentire di leggere immediatamente nel Bilancio l'ammontare delle plusvalenze complessivamente realizzate: vale a dire 750; il conto PROFITTI E PERDITE, infatti, accoglie solo l'importo delle plusvalenze *realizzate e non accantonate*; cioè 200.

Per evitare questo inconveniente si può applicare la procedura di *storno indiretto*.

Essa consiste, semplicemente, nell'attuare l'accantonamento con la scrittura:



[6]	31/12/84		
PLUSV. ACCANTONATE (oppure: PROFITTI E PERDITE) a F.DO PLUSV. DA REINV.			550
per accantonamento plusvalenze al fondo			

anziché con la scrittura [4].

Il conto PLUSV. REALIZZATE sarebbe, di conseguenza, chiuso nell'AVERE del conto PROFITTI E PERDITE per l'importo complessivo delle plusvalenze accreditate: 750. Questo importo risulterebbe rettificato dal conto PLUSVALENZE ACCANTONATE che epiligherebbe, a sua volta, nel DARE del conto PROFITTI E PERDITE.

Il Bilancio sarebbe di semplice lettura: il conto PROFITTI E PERDITE evidenzierebbe, infatti, separatamente, tanto le complessive plusvalenze realizzate (750), annotare nell'AVERE, quanto la quota di esse accantonata (550), annotata nel DARE.

Lo Stato Patrimoniale accoglierebbe, invece, il FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE per l'importo delle plusvalenze delle quali si è deciso il reinvestimento.

Un consiglio può essere utile: per facilitare il controllo circa il rispetto dei termini per il reinvestimento che, giova ricordarlo, deve avvenire entro il biennio successivo all'anno in cui le plusvalenze sono realizzate ed accantonate, è opportuno creare - anziché un unico FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE - tanti conti distinti per anno di formazione: FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE 1984, FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE 1985, e così via.

6. Il reinvestimento delle plusvalenze. Due procedure censurabili

Si convenga, a questo punto, che l'impresa abbia accantonato nel 1984 plusvalenze per l'importo di 550 e che il 15/2/86 proceda ad acquisto di macchinari per ammontare pari a 3000 (IVA 18%).

Il problema della rilevazione contabile dell'utilizzo della plusvalenza accantonata può essere risolto con diverse modalità.

Consideriamo due procedure *molto semplici* e tra le più immediate in quanto traggono fondamento direttamente dalle disposizioni del 5° comma dell'art. 54.

Il reinvestimento della plusvalenza potrebbe essere rilevato, *innanzitutto*, quale posta direttamente rettificativa del costo d'acquisto del bene, con la scrittura:

[7]	15/2/86		
diversi a FORNITORI fatt. n.ro... per acquisto macc....			3540
MACCHINARI		2450	
F.DO PLUSV. DA REINV. 1984		550	
ERARIO C/IVA		540	

Il costo del macchinario si riduce a 2450 e su tale importo si calcoleranno, di conseguenza, le quote di ammortamento.

Questa procedura, pur essendo possibile, è nettamente *da sconsigliare* sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

Civilisticamente, infatti, il bilancio finirebbe con l'accogliere un costo di sole 2450 e ciò contrasterebbe con i vincoli di chiarezza e precisione imposti all'art. 2423 e, in ogni caso, non sarebbe corretto compensare un costo (3000) con un componente straordinario di reddito (550) accantonato per il solo fine di ottenere agevolazioni fiscali.

Né il giudizio sulla procedura cambierebbe se al posto della [7] si componessero due scritture: una per rilevare il costo d'acquisto del macchinario, pari a 3000, l'altra per ridurre, in un secondo tempo, tale costo a 2450 compensandolo con la plusvalenza.

La procedura sarebbe, inoltre, inadeguata anche fiscalmente in quanto il 5° comma dell'art. 54 impone di stornare la plusvalenza, all'atto del reinvestimento, non già in riduzione del costo del bene, bensì quale prima voce del fondo ammortamento.

Per questo, è assai frequente osservare nelle contabilità una *seconda procedura* consistente nel rilevare il costo di acquisto del bene con l'articolo

[8]	15/2/86		
diversi a FORNITORI			3540
fatt. n.ro....			
MACCHINARI		3000	
ERARIO C/IVA		540	

e nello stornare successivamente il FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE direttamente nel fondo ammortamento del bene:

[9]	31/12/86		
F.DO PLUSV. DA REINV. 1984 a F.DO AMM.TO MACCHINARI			550
per storno del primo fondo			


Questa scrittura è datata 31/12/86 in quanto solo a fine esercizio è possibile decidere a quali beni tra i diversi acquistati, attribuire la plusvalenza reinvestita.

Pure se diverse, le due procedure delineate adducono allo stesso risultato di fondo: consentire che le quote d'ammortamento del nuovo bene siano determinate sulla base del costo *al netto della plusvalenza utilizzata*.

Supponendo una percentuale di ammortamento fiscale del 10%, ritenuta adeguata anche civilisticamente, ai sensi dell'art. 2425, le quote ordinarie di ammortamento iscritte in bilancio e deducibili sarebbero pari a 245 (10% di 2450), non a 300 (10% di 3000).

Per questo, entrambe le procedure - e la prima, a maggiore ragione, per gli ulteriori inconvenienti già esaminati - sono *assolutamente da sconsigliare sul piano civilistico*.

Seguendole si perverrebbe ad un bilancio *civilticamente* opinabile in quanto:



a) essendo il costo del bene pari a 3000, le quote di ammortamento devono essere pari a 300, non a 245.

b) se il bene è stato acquistato nuovo nel 1986 non è congruo ritenere che nel primo esercizio sia già ammortizzato per 795.

Tale importo deriverebbe, infatti, per 550, dalla plusvalenza girata, impropriamente, al fondo ammortamento e, per 245 (non, purtroppo, per 300), dalla prima quota di ammortamento determinata sul costo al netto della plusvalenza reinvestita (pari, cioè, al 10% di 2450).

7. Una terza procedura

Una procedura alternativa potrebbe essere quella consistente, semplicemente, nello stornare le plusvalenze reinvestite dal FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE 1984 in un apposito fondo denominato RISERVE PER PLUSVALENZE REINVESTITE (O UTILIZZATE) da accogliersi, sempre nell'AVERE, nel conto Stato Patrimoniale, tra le voci del capitale netto anziché quale fondo del passivo.

All'acquisto del bene si comporrebbe, semplicemente, l'articolo [8] e, a fine periodo, anziché la [9], si annoterebbe la scrittura:

[10] 31/12/86

F.DO PLUSV. DA REINV. 1984 a RISERVA PER PLUSV. REINVESTITE per storno del primo fondo	550
---	-----

Le quote di ammortamento sarebbero calcolate, ed accolte nel conto Profitti e Perdite, per l'importo di 300.

Poiché l'art. 54 impone di computare tali quote su 2450, non su 3000, l'ammortamento deducibile sarebbe, tuttavia, unicamente di 245.

Ciò comporterebbe, semplicemente, l'esigenza di riprendere a tassazione, nel mod. 760A, le maggiori quote di 55 iscritte nel conto Profitti e Perdite oltre i limiti fiscalmente deducibili.

Supposto un utile netto di 100 (sia il pretax-profit) al lordo delle imposte si attuerebbe, di conseguenza, nel mod. 760A la variazione in aumento:

UTILE NETTO	100
IN AUMENTO	
(RIGO 17.a) MAGGIORI QUOTE DEDOTTE RISPETTO A QUELLE DEDUCIBILI	55
IMPONIBILE	155

8. Una quarta procedura

La precedente forma di annotazione dell'utilizzo delle plusvalenze presenta lo svantaggio - se così si può denominare - di non consentire di percepire immediatamente nel bilancio le imposte com-

pletivamente gravanti sulle plusvalenze reinvestite.

Occorre, infatti, tenere bene presente che l'accantonamento delle plusvalenze non comporta l'esenzione loro dalla imposizione diretta ma solo una temporanea sospensione.

La tassazione delle plusvalenze si produce, infatti, *gradualmente*, in quanto il reddito imponibile, qualunque sia la procedura contabile seguita, finisce con l'incrementarsi, in ogni esercizio, di 55, importo corrispondente ai minori ammortamenti fiscalmente deducibili (in confronto, naturalmente, a quelli determinabili, con lo stesso coefficiente, sul costo di acquisto di 3000).

Può essere, per questo, attuata una variante alla procedura indicata al paragrafo precedente consistente nel determinare immediatamente, all'atto del reinvestimento, e di esporre in bilancio l'intero ammontare delle imposte gravanti sulla plusvalenza utilizzata accantonando, di conseguenza, a RISERVA PLUSV. REINVESTITE l'importo al netto delle imposte. Queste ultime sarebbero accantonate in un conto denominabile FONDO IMPOSTE SU PLUSV. REINVESTITE.

Supponendo che il carico tributario per ILOR e IRPEG sia del 45,60%, l'ammontare delle imposte gravanti sulla plusvalenza utilizzata (550) sarà di 250,8.

Anziché tramite la [10], il reinvestimento della plusvalenza si annoterebbe, allora, con la scrittura:

[11] 31/12/86

F.DO PLUSV. DA REINV. 1984 a diversi per storno 1° conto con determinazione del carico tributario		550
a F.DO IMPOSTE SU PLUSV. REINV.	250,8	
a RISERVE PER PLUSV. REINV.	288,2	

Il FONDO IMPOSTE SU PLUSV. REINVESTITE si utilizzerà, a sua volta, gradualmente, mediante storno al FONDO IMPOSTE ILOR e IRPEG, di anno in anno, per le maggiori imposte gravanti sull'utile netto a motivo delle variazioni in aumento per la quota di ammortamento non deducibile (55).


Così, ad esempio, se al termine del 1986 il pretax-profit fosse pari a 100, già dedotti ammortamenti civilistici di 300, computati sul costo del macchinario acquistato il 15/2 (scrittura n. [8]), con il recupero delle quote d'ammortamento indeducibili (55) il reddito d'impresa salirebbe da 100 a 155.

Di conseguenza, mentre le imposte su 100 sono pari a 45,6, le imposte su 155 ammontano a (45,6 + 25,08), cioè a 70,68.

Il contabile dovrebbe allora, annotare l'accantonamento al FONDO IMPOSTE IRPEG e ILOR con l'articolo:

[12] 31/12/86

IMPOSTE DIRETTE a F.DO IMPOSTE IRPEG E ILOR per imposte su 155	70,68
--	-------



Le imposte su 155 (reddito di impresa) sarebbero pari a 70,68 e per tale importo si annoterebbero nel DARE del conto Profitti e Perdite a fronte del FONDO IMPOSTE iscritto nell'AVERE del conto Stato Patrimoniale.

La [12] non appare, però, corretta, perché, in effetti, le imposte sul reddito netto (100) ammontano solo a 45,6 non a 70,68; le maggiori imposte, pari a 25,08, *scontano il reinvestimento della plusvalenza*.

Avendo, però, già rilevato con la [11] l'intero carico tributario sulla plusvalenza reinvestita, si ripristinerebbe la competenza del costo per imposte semplicemente stornando le maggiori imposte, di 25,08, dal FONDO IMPOSTE SU PLUSV. REINVESTITE.

Alla [12] si *sostituirebbe*, più correttamente, la seguente scrittura:

[13]	31/12/86		
diversi a F.DO IMPOSTE ILOR E IRPEG			70,68
per accantonamenti di competenza IMPOSTE DI COMPETENZA	45,6		
F.DO IMPOSTE SU PLUSV. REINV.	25,08		

Articoli analoghi al [13] si comporrebbero fino ad esaurimento del FONDO IMPOSTE SU PLUSV. REINVESTITE.

Questa procedura presenta il vantaggio, rispetto a quella delineata al paragrafo precedente, di esporre nel conto Profitti e Perdite un costo per imposte (45,6) commisurato all'utile netto (100) anziché all'utile imponibile (145) pure indicando, nel conto Stato Patrimoniale, il Fondo imposte per l'importo del debito verso l'Erario (70,68).

9. L'inquinamento del bilancio

Occorre osservare come tutte le procedure esaminate inevitabilmente producano un "inquinamento fiscale" del bilancio della società.

Le prime due forme di rilevazione esaminate (par. 6) comportano, ad esempio, una sottovalutazione delle attività nette; con la prima, il macchinario è esposto in bilancio al valore di 2450 anziché al valore di 3000; con la seconda il costo è indicato in 3000 ma "a fronte" è iscritto un ammortamento «non reale» di 550.

La terza e la quarta procedura (paragrafi 7 e 8) comportano un inconveniente diverso ma non meno evidente; seguendole, si "trasforma" il fondo plusvalenze nella riserva plusvalenze trasferendo palesemente a capitale netto un componente positivo di reddito sospeso dall'esercizio 1984 a soli fini fiscali.

Questo risultato potrebbe apparire non accettabile in quanto - si potrebbe sostenere - si privereb-

bero gli azionisti del diritto di decidere circa la creazione di tale riserva.

Con questa procedura, infatti, le plusvalenze realizzate non sarebbero mai redditualizzate; non si trasformerebbero mai in utile netto ma sarebbero immediatamente *capitalizzate*, in via temporanea, all'atto dell'accantonamento e *patrimonializzate*, in via permanente, all'atto del reinvestimento; ciò senza che l'assemblea possa esplicitamente deliberare sul loro accantonamento a riserva.

Vero è che gli amministratori, con le ultime due procedure, evidenziando in termini palesi il trasferimento del fondo plusvalenze a riserva plusvalenze; e spiegando la procedura nella relazione al bilancio, in pratica dichiarano la scelta attuata; di conseguenza, l'assemblea, approvando il bilancio nel quale sono stati attuati quegli accantonamenti a riserva, di fatto finirebbe con il deliberare positivamente anche sulla formazione di tali riserve.

10. Una quinta procedura. La redditualizzazione graduale delle plusvalenze

Ove si volessero evitare gli inconvenienti delineati al par. 9, relativamente alle procedure terza (par. 7) e quarta (par. 8), potrebbe essere consigliabile fare concorrere gradualmente le plusvalenze reinvestite alla formazione dell'utile netto; le plusvalenze potrebbero, cioè, essere redditualizzate in concomitanza allo sviluppo dell'ammortamento del bene acquistato con il loro "reinvestimento" fiscale.


La procedura, sempre relativamente all'esempio precedente, potrebbe svilupparsi come appresso indicato:

- a) l'accantonamento della plusvalenza potrebbe annotarsi con le scritture [1 bis], [2 bis] e [6];
- b) il reinvestimento si rileverebbe invece, anziché con gli articoli [10] o [11], con il seguente:

[14]	FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE 1984	a F.DO PLUSV. REINVESTITE 1984		
	per utilizzo delle plusvalenze.			550

Con questa scrittura si evidenzia il fatto che le plusvalenze da reinvestire, già accantonate in apposito fondo del passivo, sono state reinvestite; il FONDO PLUSV. DA REINVESTIRE 1984, che le accoglieva, viene, ora, girato al nuovo fondo plusvalenze reinvestite, che assume il significato di *plusvalenza reinvestita da redditualizzare*; mantiene, perciò, la natura di *ricavo sospeso dall'esercizio e non si trasforma in una riserva*;

- c) la quota di ammortamento del nuovo bene



acquistato [scrittura 8], si determina prendendo come base il costo del bene (3000) e si quantifica in 300; si rileva, in ciascun anno di durata dell'ammortamento, con scritture analoghe alla seguente:

[15]	31/12 di ogni anno			
QUOTA AMMORTAM. MACCHINARI	a F.DO AMMORTAMENTO MACCHINARI			300

Con l'iscrizione dell'ammortamento pari a 300, l'utile netto, prima delle imposte, risulta di 100; come si è osservato par. 8, l'utile fiscale è pari, tuttavia, a 155 in quanto, fiscalmente, la quota di ammortamento deducibile ammonta solo a 245 e non a 300;

d) per fare risultare anche nel conto Profitti e Perdite l'utile netto di 155 è, allora, sufficiente *redditalizzare una quota delle plusvalenze reinvestite*, componendo, per ciascuno degli anni in cui si sviluppa l'ammortamento, scritture analoghe alla seguente.

[16]	31/12 di ogni anno			
FONDO PLUSVALENZE REINVESTITE	a PLUSVALENZE REDDITALIZZATE (oppure: a PROFITTI e PERDITE)			55

l'ammontare delle Plusvalenze redditalizzate dovrebbe essere determinato con lo stesso coefficiente utilizzato per l'ammortamento; ciò garantirebbe la corretta rettifica alle quote di ammortamento determinate sul costo d'acquisto (3000) anziché sul costo al netto delle plusvalenze utilizzate, pari a 2450 (3000-550).

Per cui, applicando il coefficiente d'ammortamento a% al costo 2450, si ottiene quale quota fiscalmente deducibile lo stesso ammontare che, con la procedura delineata, risulta nel conto profitti e perdite raffrontando:

— nel DARE: la quota di ammortamento pari a $(a\% \times 3000)$

— nell'AVERE: la quota di plusvalenza pari a $(a\% \times 550)$;

e) il carico tributario dell'esercizio 1986 risulta ora pari a 70,68 e tale importo appare giustificato dal fatto che, in effetti, l'utile di bilancio risulta proprio di 155 a motivo della redditalizzazione di una quota di plusvalenze.

11. Occorre tenere conto dell'effetto fiscale

Una variante della procedura delineata al paragrafo precedente, in linea con l'IAS (Internatio-

nal Accounting Standard) n. 12 (si veda G. TOMASIN - a cura di - *I principi contabili internazionali*, IREO, Venezia, 1980, pag. 305 e segg.) consiste nel rilevare le imposte, che graveranno sulle plusvalenze all'atto della loro redditalizzazione, già nel momento del loro accantonamento.

Con i dati dell'esempio, al 31/12/1984 si dovrebbe comporre l'articolo:

[17]	31/12/1984			
IMPOSTE DIFFERITE SU PLUSVALENZE ACCANTONATE 1984 a F.DO IMPOSTE DIFFERITE 1984				250,8

L'importo è quello già calcolato per la scrittura [11].

Le imposte per l'anno 1986, pari a 70,68, sono determinate, nella misura di 45,6 sull'utile netto esclusa la quota di plusvalenza redditalizzata: vale a dire su 100; per 25,08 rappresentano una redditalizzazione parziale delle imposte differite capitalizzate nel 1984 con la [17].

Si comporrebbero, allora, gli articoli:

[18]	31/12/1986			
IMPOSTE 1986 per imposte su 100	a FONDO IMPOSTE IRPEG e ILOR			45,6


[19]	31/12/1986			
IMPOSTE DIFFERITE DI COMPETENZA per imputazione imposte su plusvalenze	a IMP. DIFFERENTE SU PLUSV. ACC.			25,08

[20]	31/12/1986			
F.DO IMPOSTE DIFFERITE 1984 per storno primo conto	a F.DO IMPOSTE IRPEG e ILOR			25,08

Con la scrittura [18] si annota lo stesso costo per imposte che graverebbe sull'utile netto se non fossero state redditalizzate le plusvalenze reinvestite; con la [19] si annota, invece, il costo per imposte sulle plusvalenze redditalizzate annullando, per lo stesso importo, le imposte differite iscritte nel conto Profitti e Perdite. Il carico per imposte ammonta, allora, come in precedenza, a 70,68.

La [20], infine, consente di stornare dal FONDO IMPOSTE DIFFERITE 1984 la quota imputata al conto Profitti e Perdite.

Si osserva, a conclusione, che questa procedura, mentre è equivalente alle precedenti per quanto concerne il carico tributario, migliora, a mio parere, la rappresentazione dei valori nel bilancio d'esercizio; non evita, però, del tutto l'inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio.



I risultati dell'applicazione di quest'ultima procedura sono indicati nella figura a riquadro.

SP 84	
[17] Imposte differite	25,08
[6] F.do plusv. da reinvestire	550
[17] F.do imposte differite	250,8

SP 86	
[8] Macchinari	3000
[15] F.do amm.to (1° quota)	300
[6]/[14]-[16] F.do plus. reinvestite	(550-55)
[17]-[20] F.do imposte differite	(250,8-25,08)
[17]-[19] Imposte differ.	(250,8-25,08)
[18] + [20] F.do imposte	(45,6 + 25,08)

PP 84	

PP 86	
[15] 1° Quota amm.to macch.	300
[16] Imposte 1986	45,6
[19] Quota imposte differite	25,08
[16] Plusv.F.do plusv. redditualizzate	55

Nota: I numeri entro parentesi che precedono le voci di bilancio corrispondono a quelli delle scritture a giornale riportate nel testo.

IN BREVE

La descrizione negli «articoli» a giornale

Negli «articoli» a giornale, siano essi redatti manualmente o con procedure meccanizzate, è importante indicare correttamente la «descrizione» dell'operazione.

Non esistono regole precise per la conformazione della «descrizione». Riteniamo, però, opportuno suggerire all'operatore di indicare, quale descrizione, o nella descrizione i seguenti elementi:

a) estremi dei documenti da cui sono desunti i dati annotati: p. es. la descrizione di un acquisto potrebbe essere: «fatt. n. ... datata ...»; oppure, una variazione di capitale sociale potrebbe essere così descritta: «atto a rogito notaio ...; registrato in data... al n.ro ...; Tribunale di ...» e così via;

b) estremi delle annotazioni sugli altri libri e registri obbligatori: p. es. un acquisto di un macchinario potrebbe essere descritto come segue: «fatt. n. ..., datata ..., registrata al n. ..., di pag. ... del registro IVA acquisti e da pag. ... del libro dei beni ammortizzabili»;

c) eventualmente, i dati quantitativi fisico-tecnici dei beni acquistati o venduti; p. es. in caso d'acquisto di materie: «q.li ... a lire ...; (eventualmente) annotati nella scheda n. ... della contabilità di magazzino»;

d) le condizioni di regolamento, pagamento o incasso (per le fatture), o i documenti o gli estremi dei pagamenti o degli incassi: p. es., il pagamento a mezzo assegno potrebbe essere descritto come segue: «assegno n. ... sulla banca ... a saldo fatt. n. ... del ...».

Regola generale potrebbe essere la seguente: la descrizione dovrebbe contenere le indicazioni indispensabili per rintracciare e verificare la documentazione di base delle operazioni nonché le altre annotazioni sui registri obbligatori.

Non dovrebbero essere comprese nella descrizione le informazioni già implicite nella struttura dell'«articolo» a giornale.